

PROTOCOLLO D'INTESA
TRA L'ARNAS CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI, LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE PER I MINORENNI DI PALERMO E LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI PALERMO

Premesso

Che la violenza sui minori è un fenomeno grave e sempre più diffuso, soprattutto nel contesto familiare e nei luoghi in cui il bambino dovrebbe essere più sicuro;
che la violenza sui minori costituisce una violazione dei diritti dell'infanzia, compromette lo sviluppo sociale dei bambini e altera l'esercizio dei loro diritti, producendo spesso conseguenze, mentali e fisiche, devastanti, a medio e lungo termine, che si perpetuano per generazioni;
che è compito pressante di tutte le Istituzioni arginare questo fenomeno con un approccio strategico e integrato, a tutela dei minori e a difesa dei diritti di tutti gli individui;
che la Procura della Repubblica, la Procura per i Minorenni di Palermo e l'Arnas Civico Di Cristina Benfratelli da tempo si confrontano per assicurare una rete di assistenza e di tutela per le vittime attuali o potenziali, con l'intento di delineare modalità di intervento uniformi e condivise, per assicurare la miglior cura al paziente e, nel contempo, una tempestiva ricerca e acquisizione degli elementi di prova del reato nell'immediatezza della visita medica, per porre in essere tutte le azioni utili per la protezione del minore;
che è stato redatto un PDTA (Percorso Diagnostico terapeutico aziendale) interno, che si allega, per definire il percorso del minore sospetto vittima di maltrattamento e abuso;

richiamata la normativa di riferimento

- Convenzione dell'ONU sui Diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con Legge 27 maggio 1991, n. 176;
- Convenzione europea sull'esercizio dei Diritti dei minori, adottato a Strasburgo il 25 gennaio 1996, entrata in vigore il 1° Luglio 2000, ratificata con Legge 20 marzo 2003, n.77;
- Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali, firmata a Lanzarote il 25 ottobre 2007 e ratificata dall'Italia con Legge 1 ottobre 2012, n. 172;
- Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, firmata ad Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77;
- Direttiva 2011/93/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia minorile, attuata in Italia col Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39;
- Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, attuata in Italia col Decreto Legislativo 15 dicembre 2015, n. 212;
- Legge 15 febbraio 1996, n. 66, "Norme contro la violenza sessuale";
- Legge 3 agosto 1998, n. 269, "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione e pornografia";
- Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- Legge 4 aprile 2001, n. 154, "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari";
- Legge 11 agosto 2003, n. 238, "Misure contro la tratta delle persone";

- Legge 6 febbraio 2006, n. 38, “Lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia, anche a mezzo internet”;
- Legge 23 aprile 2009, n. 38 “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori”;
- Legge 4 maggio 2009, n. 41, “Istituzione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia”;
- Legge 4 giugno 2010, n. 96, “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europea-Legge comunitaria 2009” attuativa della norma comunitaria n. 2201/220/GAI del 15.3.2001, in tema di protezione e tutela delle vittime nel procedimento penale.

Rilevato

Che i Trattati e le Convenzioni internazionali, le Direttive europee e la giurisprudenza hanno ripetutamente affermato che i minori sono titolari di diritti e che la tutela dei diritti del minore è un obiettivo primario dell’Unione Europea;

che il diritto internazionale impone agli Stati l’obbligo di garantire che i minori siano efficacemente protetti da qualsiasi forma di violenza;

che la Corte Europea per i diritti dell’uomo (EDU) ha più volte ritenuto l’obbligo positivo dello Stato di tutelare i minori dai maltrattamenti, dalla negligenza dei genitori, dalla violenza domestica e dall’incuria, dalla violenza assistita, dagli abusi sessuali, dalle punizioni corporali adottando misure per una protezione efficace dei minori ed individuando procedure per indagini penali tempestive, organizzando campagne di sensibilizzazione, anche attraverso la formazione di esperti;

che le Istituzioni hanno il dovere di collaborare e operare efficacemente insieme, anche nello svolgimento delle indagini, per proteggere i minori dalla violenza.

Considerato

che le Convenzioni e le Direttive sopra richiamate hanno individuato alcuni principi fondamentali, in particolare affermando che:

- i diritti della vittima devono essere al centro di tutte le misure, attuate attraverso una collaborazione efficace tra le Istituzioni;
- deve essere fornita o rafforzata un’adeguata formazione delle figure professionali che si occupano delle vittime degli atti di violenza;
- deve essere garantito che le indagini e i procedimenti penali siano avviati senza indugio ingiustificato, prendendo in considerazione i diritti della vittima;
- deve essere assicurata al minore un’assistenza medica immediata e un’assistenza psicologica a breve e lungo termine.

Tutto ciò premesso

il Commissario straordinario dell’Arnas Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo e il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Palermo convengono quanto segue:

Articolo 1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente protocollo.

Articolo 2

Oggetto

Il presente protocollo ha la finalità di assicurare interventi adeguati e integrati per i minori sospetti vittime di maltrattamento e/o abuso che vengano assistiti all'interno dell'Azienda Civico.

Articolo 3

Ambito di applicazione

Il presente protocollo si rivolge ai minori che, avendo subito violenza in qualsiasi forma, vengano assistiti all'interno dell'Arnas Civico di Palermo.

Articolo 4

Finalità

Il Protocollo d'Intesa ha le seguenti finalità:

- Consolidare una metodologia di lavoro che favorisca una migliore tutela dei minori attraverso una più stretta collaborazione tra le tre Istituzioni.
- Definire modalità condivise di approccio e contrasto alle situazioni di sospetto abuso e maltrattamento di minori.
- Garantire adeguata assistenza, accompagnamento, orientamento, protezione e messa in sicurezza dei minori vittime di violenza e abuso.
- Favorire la raccolta, la repertazione e la conservazione delle prove, nonché la tempestiva comunicazione della notizia del reato, indispensabile per un intervento della magistratura mirato ad accertare i fatti, impedire la reiterazione delle violenze, restituire al minore il diritto a uno sviluppo armonioso.
- Integrare gli interventi e promuovere sensibilizzazione, formazione e informazione oltre che azioni operative.
- Stabilire ogni utile raccordo e iniziativa al fine di garantire lo svolgimento delle iniziative di formazione predisposte.
- Monitoraggio dei fenomeni di violenza, maltrattamento e abuso anche al fine di favorire la raccolta dei dati.
- Promuovere ogni altra utile iniziativa finalizzata alla diffusione della conoscenza dei diritti dell'infanzia e volta a migliorare le condizioni di reale godimento di tali diritti da parte degli interessati.

Articolo 5

Collaborazione tra le parti

La collaborazione tra le parti è assicurata dalla condivisione degli intenti di cui al presente Protocollo e da un impegno a rendere agevoli le azioni previste secondo il PDTA allegato.

Articolo 6
Monitoraggio

Le parti si impegnano a rivedere le modalità organizzative del servizio all'esito del primo anno di operatività e a pianificare azioni di miglioramento, anche sulla base dei dati raccolti.


Articolo 7
Validità

Il presente atto ha validità a decorrere dalla data della sua sottoscrizione ed è tacitamente rinnovato alla scadenza, a meno di espressa rinuncia di una delle parti.

Il Commissario straordinario dell'Arnas Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo



Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo



Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Palermo

